



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

così composta:

Dott. Nicola Saracino	Presidente e relatore
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini	Consigliere
Dott. Marco Genna	Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al **numero 2478 del ruolo generale** degli affari contenziosi dell'**anno 2022**, trattenuta in decisione il giorno **28/12/2025**, vertente

TRA

Parte_1 (c.f. *P.IVA_1*), difesa dall'Avv. AURICCHIO ANTONIO (c.f. *C.F._1*), unitamente all'Avv. DE FERRARIIS ALESSANDRO (*C.F._2*);

APPELLANTE

E

Controparte_1 (c.f. *P.IVA_2*), con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (c.f. *C.F._3*);

APPELLATO

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 16789/2021 emessa dal Tribunale di Roma in data 27/10/2021.

Conclusioni dell'appellante: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, riformare la sentenza del Tribunale di Roma, giudice dott. Claudio Patruno, n. 16789/2021, pubblicata il 27 ottobre 2021, r.g. n. 21701/2017, nei punti indicati e per i motivi dedotti nella narrativa del presente atto, e così decidere:

- rigettare la domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. proposta dal *CP_1* per

tutti i motivi esposti in parte narrativa;

- con riferimento al Contratto Esecutivo OPA:
 - accertare e dichiarare che la Soprintendenza è debitrice di *Pt_1* – per tutti i motivi esposti in atti – dell’importo di euro 4.208.521,15, oltre interessi moratori maturati e maturandi dalla data di scadenza di ogni fattura sino al soddisfo, ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia; e per l’effetto
 - condannare la Soprintendenza alla corresponsione in favore di *Pt_1* dell’importo di euro 4.208.521,15, oltre interessi moratori maturati e maturandi dalla data di scadenza di ogni fattura sino al soddisfo, ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia;
- con riferimento al Contratto di Procedura Negoziata:
 - accertare e dichiarare che la Soprintendenza è debitrice di *Pt_1* – per tutti i motivi esposti in atti – dell’importo di euro 1.715.426,06, oltre interessi moratori maturati e maturandi dalla data di scadenza di ogni fattura sino al soddisfo, ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia; e per l’effetto
 - condannare la Soprintendenza alla corresponsione in favore di *Pt_1* dell’importo di euro 1.715.426,06, oltre interessi moratori maturati e maturandi dalla data di scadenza di ogni fattura sino al soddisfo, ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio e del giudizio di istruzione preventiva.”.

Conclusioni del *Controparte_1* : «1) In accoglimento dell’appello incidentale del *Controparte_1* e in parziale riforma della sentenza di primo grado: a) dichiarare mai avvenuto il subentro del *CP_1*, attore in primo grado, nel Contratto Esecutivo OPA e nel Contratto di Procedura Negoziata e, per l’effetto, improcedibile, in tutto o in parte, nei confronti dello stesso attore la domanda arbitrale azionata da *Parte_1* e in ogni caso dichiarare inammissibili o, in subordine, rigettare in tutto o in parte, siccome infondate, anche per tale ragione le domande formulate dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado; b) in subordine, accertare l’intervenuto recesso dell’Amministrazione attrice dal Contratto di Procedura Negoziata, anche in tal caso, dichiarando inammissibili o rigettando,

conseguentemente, in tutto o in parte, le domande proposte dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, con riguardo al predetto contratto; 2) Rigettare integralmente l'appello principale proposto da **Pt_1** **Parte_1** a socio unico, previa declaratoria di inammissibilità o reiezione delle domande istruttorie formulate nel predetto atto di impugnazione [e della richiesta di CTU]; 3) Condannare la suddetta appellante principale alle spese del presente o di entrambi i gradi del giudizio».

FATTO E DIRITTO

Parte_1 ha proposto appello contro la sentenza indicata in epigrafe.

Il **Controparte_1** ha resistito al gravame e spiegato appello incidentale.

L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza il giorno 28/12/2025, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.

La sentenza impugnata.

Con sentenza n. 16789/2021 il Tribunale di Roma, ha definito la lite scaturita dall'asserito mancato pagamento da parte dell'Amministrazione di servizi forniti da **Pt_1** nell'ambito dello stato di emergenza dell'area archeologica di Pompei. I rapporti erano regolati da due contratti principali: il "Contratto Esecutivo OPA" e il "Contratto di Procedura Negoziata".

Il Tribunale ha rigettato le eccezioni sollevate dal **CP_1**, stabilendo che le clausole che prevedevano l'arbitrato erano valide, poiché la normativa restrittiva sopravvenuta (L. 190/2012) non aveva efficacia retroattiva su contratti già stipulati.

Il **CP_1** è succeduto *ope legis* al Commissario Delegato nei rapporti contrattuali alla scadenza dello stato di emergenza (1° agosto 2010), indipendentemente dall'invio di comunicazioni formali.

Il recesso intimato dal **CP_1** per il Contratto di Procedura Negoziata non è stato ritenuto configurabile in senso tecnico, trattandosi di contratti ad esecuzione continuata già (asseritamente) eseguiti.

Il Tribunale ha accolto la domanda subordinata del **CP_1**, dichiarando la risoluzione dei contratti per grave inadempimento di **Pt_1** in quanto: la Società non ha consegnato tempestivamente il "Progetto dei Fabbisogni" e il "Piano di Attivazione dei Servizi", documenti ritenuti essenziali per consentire all'Amministrazione di monitorare l'andamento dei lavori e verificare la congruità economica delle prestazioni.

I verbali firmati dal Commissario Delegato sono stati considerati semplici attestazioni di consegna materiale e non prova dell'adempimento o del regolare funzionamento dei servizi, mancando atti formali di collaudo.

Dalle verifiche tecniche (relazione *Tes_1* e dalle testimonianze è emerso che molti apparati erano spenti, i servizi di connettività non erano attivi e il portale "PompeiViva" non era accessibile o presentava irregolarità nella gestione del dominio.

È stato accertato che la Società non aveva reso operativo il Centro di Gestione previsto dal contratto.

Entrambi i contratti sono stati dichiarati risolti ex artt. 1453 e 1455 c.c..

La richiesta riconvenzionale della Società di ottenere il pagamento di circa 5,9 milioni di euro è stata integralmente rigettata come conseguenza della risoluzione.

Pt_1 è stata, infine, condannata a rifondere al *CP_1* le spese di lite, liquidate in € 27.852,00 oltre accessori.

L'appello principale di Pt_1

L'appello di *Parte_1* contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 16789/2021 si articola in sette motivi principali, volti a contestare l'accertamento del grave inadempimento e il conseguente rigetto della domanda di pagamento dei corrispettivi.

Di seguito il dettaglio dei motivi:

1. Errato accertamento sui verbali di accettazione: la Società contesta la decisione del Tribunale di privare di valore probatorio i verbali sottoscritti dal Commissario Delegato. *Pt_1* sostiene che tali documenti costituiscono un'accettazione espressa dei servizi, rendendo il credito esigibile. Anche qualora fossero considerati solo come attestazione di "consegna", l'onere di effettuare i collaudi ricadeva sull'Amministrazione, la cui inerzia non può pregiudicare il diritto al pagamento.
2. *Pt_1* afferma di aver correttamente eseguito i servizi e contesta i rilievi tecnici recepiti dal primo giudice:
 - gli apparati erano stati installati e collaudati con esito positivo (come da *Service Test Log*); lo spegnimento degli stessi era stato richiesto dall'Amministrazione perché "rumorosi" e collocati in uffici occupati dal personale.
 - il servizio di hosting era funzionante al momento della consegna; le

verifiche tardive del Ministero (effettuate un anno dopo) sono avvenute ad apparati spenti per scelta del cliente.

- **Pt_1** sostiene che le attività di consulenza e formazione sono state effettivamente prestate e riconosciute dal Commissario, rendendo irrilevante il presunto mancato rinvenimento di un "piano di formazione".
3. Mancata cooperazione all'adempimento della Soprintendenza: si contesta il rigetto della domanda per i servizi di *site preparation* e interfacce web. **Pt_1** [...] sostiene che tali attività erano pronte (al 25% e all'80%), ma che l'integrale rilascio sia stato impedito dalla mancata nomina dei referenti tecnici da parte della Soprintendenza.
4. Infondatezza e irrilevanza della domanda di risoluzione: la Società deduce che la risoluzione è illegittima perché:
- non vi è stato inadempimento da parte di **Pt_1**
 - l'Amministrazione non ha inviato la preventiva diffida ad adempiere prevista dai contratti.
 - trattandosi di contratti di durata, la risoluzione non ha effetto retroattivo per le prestazioni già eseguite (art. 1458 c.c.), per le quali spetterebbe comunque un compenso a titolo di *restitutio in integrum*.
5. Errato accertamento sul collaudo in "test bed": Wind Tre chiarisce che tale collaudo era un'attività di "omologazione" già eseguita presso il CNIPA nel 2007 nell'ambito del Contratto Quadro e non era una prestazione dovuta specificamente per i contratti esecutivi in oggetto.
6. Errato accertamento sul Centro di Gestione: la Società afferma che il Centro era operativo presso la sede di Ivrea e raggiungibile tramite numero verde, circostanza che non sarebbe stata specificamente contestata dal **CP_1**.
7. Errata statuizione sulle spese di lite: **Pt_1** contesta la condanna integrale alle spese del primo grado, sostenendo che vi fosse una soccombenza reciproca, dato che il Tribunale aveva rigettato diverse eccezioni preliminari e domande del **CP_1** (come quella sul mancato subentro e sul recesso).

*La difesa e l'appello incidentale del **Controparte_1**.*

Oltre a contrastare l'appello principale il **CP_1** ha proposto appello incidentale

per la riforma parziale della sentenza di primo grado n. 16789/2021, specificamente nella parte in cui il Tribunale ha rigettato le eccezioni preliminari e subordinate dell'Amministrazione.

I dettagli dell'appello incidentale possono essere riassunti in due motivi:

1. Dichiarazione di "mancato subentro" nei contratti

Il **CP_1** contesta la decisione del Tribunale di ritenere avvenuto il subentro dell'Amministrazione nei rapporti contrattuali stipulati dal Commissario Delegato.

Secondo la difesa erariale, il subentro nel "Contratto Esecutivo OPA" e nel "Contratto di Procedura Negoziata" non è mai avvenuto perché le clausole contrattuali (art. 21.5 del Contratto OPA e art. 3 della Procedura Negoziata) subordinavano l'efficacia del subentro all'invio di una comunicazione formale all'appaltatore, comunicazione che il **CP_1** non ha mai effettuato.

Il **CP_1** sostiene che il primo giudice abbia errato nel considerare tale comunicazione come meramente "informativa" e nel ritenere il subentro avvenuto *ope legis* (per legge). L'Amministrazione afferma che l'ordinanza emergenziale (OPCM 3884/2010) prevedeva il subentro solo nelle "posizioni debitorie e creditorie" della gestione commissariale (entro i limiti delle risorse residue) e non nell'intero rapporto contrattuale negoziale.

Se venisse accertato il mancato subentro, il **CP_1** risulterebbe estraneo ai contratti, rendendo inefficaci le clausole compromissorie nei suoi confronti e rendendo improcedibili o inammissibili tutte le domande (arbitrali e riconvenzionali) formulate da **Pt_1**

2. Accertamento dell'intervenuto "recesso" (in subordine)

Qualora il subentro venisse confermato, il Ministero chiede, in via subordinata, che venga accertato il suo recesso dal Contratto di Procedura Negoziata.

Il Ministero ritiene che le comunicazioni inviate a **Pt_1** a novembre 2010 e febbraio 2011 (con le quali invitava la società ad astenersi da ogni attività) dovessero essere interpretate come esercizio della facoltà di recesso prevista dall'art. 17 del contratto.

Il primo giudice aveva rigettato questa domanda ritenendo che il recesso non

potesse avere effetto su prestazioni già eseguite (ex art. 1373 c.c.). Il Ministero contesta questa conclusione, sostenendo che l'esecuzione delle prestazioni da parte di *Pt_1* non era affatto provata e che, anzi, il giudice stesso aveva accertato un grave inadempimento della società.

Su queste basi il *CP_1* chiede alla Corte d'Appello di:

1. Accogliere l'appello incidentale riformando la sentenza sui punti del mancato subentro e, in subordine, del recesso.
2. Dichiarare inammissibili o rigettare le domande di pagamento di *Pt_1*
3. Rigettare integralmente l'appello principale di *Pt_1* confermando la risoluzione dei contratti per suo inadempimento.
4. Dichiarare inammissibili le richieste istruttorie e la richiesta di CTU avanzate da *Pt_1*
5. Condannare *Pt_1* alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Osserva la Corte quanto segue, udito il relatore.

Il nucleo rilevante della motivazione della sentenza impugnata, per quanto qui di interesse, è racchiuso nelle pagg. 6-8, ove il tribunale argomenta sull'inadempimento, grave ai fini della pronuncia di risoluzione dei contratti.

L'appellante invoca nuovamente i verbali di consegna come dimostrazione del proprio adempimento, ma il motivo non può essere accolto perché la sottoscrizione di quei verbali avvenne ad impianti disattivati, senza previa verifica della funzionalità del sistema che era il "risultato" oggetto dei contratti.

Che fossero stati disattivati su richiesta dell'amministrazione è circostanza tanto irrilevante quanto non provata.

Non è provata perché l'allegazione dello spegnimento degli impianti su indicazione dell'amministrazione committente non è supportata da idonea documentazione. E' anche irrilevante perché se si aspira a compilare un verbale che attesti l'adempimento di una prestazione (complessa come quella oggetto dei contratti in esame) è imprescindibile che il sottoscrittore sia posto nelle condizioni di verificarlo e ciò non può avvenire se l'impianto è spento (per via della rumorosità, stando alle allegazioni dell'appellante).

Vanno quindi condivise le argomentazioni del tribunale che escludono la natura di collaudo della mera consegna, espresse nei seguenti termini "*A contestazione*

dell'inadempimento la società convenuta oppone la sottoscrizione dei verbali di accettazione da parte del Commissario Delegato, che dovrebbero dimostrare come i servizi indicati siano stati consegnati da Pt_1 ed accettati; in primo luogo si osserva che le sottoscrizioni apposte alle comunicazioni concerne unicamente i servizi di hosting SPC i servizi di consulenza e formazione SPC, il rilascio del Portale POMPEI VIVA il rilascio del supporto tecnico alle attività di tipo redazionale e la gestione dei contenuti del sito WEB, del Presidio On Site e Desk Top Management; non l'intero quadro dei compiti e dei servizi assunti dalla società di telecomunicazioni. In secondo luogo si evidenzia che la sottoscrizione apposta in calce alla comunicazione attiene esclusivamente alla consegna, ma – in presenza di contestazione circa la regolarità del servizio prestato - non dimostrano l'adempimento delle obbligazioni assunte dal fornitore, non avendo valore di verifica ai sensi dell'articolo 1665 c.c. in assenza di qualsivoglia atto di collaudo dei servizi e delle forniture; collaudo che non è avvenuto in corso d'opera in mancanza della consegna dei Progetti citati, (non avendo peraltro la società mai emesso o fatto pervenire stati di avanzamento, con ogni conseguenza in ordine alle attività di verifica) e che non risulta esser avvenuto successivamente.”.

In definitiva, l'appellante che si duole della mancata collaborazione della controparte non ha offerto la prova di averla formalmente sollecitata alla verifica della corretta esecuzione delle articolate prestazioni previste in contratto e pretende di affidarne la dimostrazione ad un verbale di consegna redatto senza alcuna verifica del funzionamento dei servizi promessi, come confermato dai due testimoni esaminati in prime cure.

In mancanza di un vero e proprio collaudo ed accettazione dell'opera, il tribunale ha correttamente posto a carico della società l'onere della prova dell'esatta esecuzione dei contratti e questa prova non è stata offerta. Si versa nella materia dei contratti con una pubblica amministrazione ed è mancata totalmente la verifica della regolare esecuzione delle prestazioni promesse.

Verifica da compiersi a tempo debito, in epoca prossima alla conclusione dell'opera, in questo caso connessa all'erogazione di servizi telematici; nella fattispecie si tratta di prestazioni risalenti agli anni 2010/2011 ed il contenzioso è stato instaurato nel 2017 senza aver prima sollecitato il collaudo o fatto svolgere un accertamento tecnico preventivo in caso di inerzia della committente e per essa dell'amministrazione subentrante.

In assenza della verifica della funzionalità degli apparati non ha pregio la pretesa

dell'appaltatore di vedersi riconosciuto il compenso per le opere parzialmente eseguite, dal momento che manca la prova dell'utilità della prestazione a vantaggio della controparte, condizione per il trattenimento dei compensi già incamerati o per le pretese dell'appaltatore a tale titolo (Cass. civ. sez. II, 26/03/2026, n. 7351).

L'assenza della previa diffida ad adempiere non è d'ostacolo alla pronuncia della risoluzione avendo il tribunale argomentato che la diffida costituiva una mera facoltà dell'amministrazione a termini di contratto.

Anche il motivo sulle spese è infondato perché il concetto di soccombenza rilevante ai fini della condanna alle spese si valuta sulla globalità della decisione di merito, non sulle eccezioni preliminari respinte (Cass. civ. sez. III, 26/02/2014, n. 4562); nella fattispecie l'esito della lite è stato integralmente favorevole all'appellato che aveva chiesto, sia pure con modalità tra loro alternative, lo scioglimento del vincolo contrattuale.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.

Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

a) respinge l'appello principale e dichiara assorbito quello incidentale;

b) condanna l'appellante al rimborso in favore della controparte delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 25.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;

— dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, *quater* d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma il giorno 28/05/2026.

Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino